



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione circolazione in via Pio X n. 39 Mestre Venezia il giorno 10/07/2018

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 11/06/2018 con prot. n. 282420 l'istante ha fatto richiesta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico al Corpo di Polizia Locale di Venezia – Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma per posizionare una piattaforma per eseguire i lavori di manutenzione dell'edificio in via Pio X a Mestre Venezia;
- in data 11/06/2018 con prot. n. 282826 l'istante ha presentato la richiesta di ordinanza per effettuare operazioni di manutenzione all'edificio sito in via Pio X in corrispondenza del civico n. 39;

Considerato che:

- Corpo di Polizia Locale di Venezia – Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma ha rilasciato la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 300542 del 20/06/2018 per il giorno 10/07/2018 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per un'area di dimensioni di 10,00x5,00 mt. più lo stretto spazio necessario per lavorare in sicurezza, in via Pio X fronte civico n.39 a Mestre;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario occupare temporaneamente alcuni stalli di sosta in via Pio X di fronte al civico n. 39 a Mestre;
- la realizzazione dei lavori non comporterà l'interruzione della circolazione ma solamente l'occupazione di alcuni stalli come specificato sopra;
- si rende necessario inibire la sosta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere con l'onere di provvedere con un anticipo di almeno 48 ore alla posa della segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sugli stalli interessati dai lavori;

Verificato che come da provvedimento di occupazione di suolo pubblico il richiedente dovrà garantire il transito veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza presentata con marca da bollo n. 01160957375316, annullata dall'istante come dichiarato nella stessa acquisita prot. n. 282826 del 11/06/2018;
- il provvedimento di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale di Venezia prot. n.300542 del 20/06/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 regolamento la circolazione in via Pio X n. 39, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sull'area interessata dal provvedimento di occupazione di suolo pubblico;
- 1.2 è fatto obbligo al richiedente di installare sugli stalli la prevista segnaletica stradale;
- 1.3 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.4 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico di cui in premessa;

2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 10/07/2018.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia

verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 28 giugno 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori*
(*atto firmato digitalmente

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.